

Capitolo 17. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 58,098.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. — Capitolo 18. Sussidi agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 10,000.

Capitolo 19. Spese per compiere alcuni studi ed esperimenti relativi alla prova generica dei reati di veneficio, lire 5,000.

Capitolo 20. Spesa per compenso a favore degli autori dei cinque migliori progetti per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma, lire 15,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

Ferrari Ettore. Io non credo necessario accennare particolarmente ai fatti che si *connettono* e si riferiscono a questo capitolo *radiato* dalla Commissione del bilancio. Li accennerò soltanto brevemente per richiamarli alla memoria della Camera.

Nel maggio del 1883 il Ministero di grazia e giustizia bandì un concorso per un palazzo di giustizia. Tra i molti progetti presentati, la Commissione giudicatrice ne scelse cinque, i quali, sebbene non fossero stati ritenuti meritevoli di essere adottati, pur tuttavia riconoscendo in essi pregi non comuni, furono designati meritevoli di un premio di lire 3000 ciascuno.

Il ministro acconsentì alla proposta della Commissione giudicatrice, e iscrisse nel bilancio 1885 86 lire 15,000; ma la Commissione generale del bilancio respinse questa domanda del ministro, e la Camera nella tornata del 3 giugno 1885 deliberò che la somma di lire 15,000, richiesta per il compenso degli autori dei progetti sopra accennati, fosse presa dai 30 milioni stanziati per le opere edilizie della città di Roma.

L'amministrazione comunale ossequente al voto della Camera prese in esame la legge, ma non credette che la medesima, nè nello spirito, nè nella lettera potesse equamente obbligare il Comune a pagare le 15,000 lire suddette sopra i 30 milioni per le opere edilizie concesse dal Governo al municipio di Roma, e che questa somma dovesse servire esclusivamente per il pagamento delle opere da costruirsi, e non già dei progetti di massima, e per altre spese analoghe, perchè all'articolo 2 della legge è detto che " i 30 milioni si intendono assegnati integralmente ed esclusivamente al pagamento delle opere di cui all'articolo 3 della convenzione stipulata fra il Governo ed il Comune di Roma per il concorso governativo nelle opere edilizie del Comune stesso, e quindi il Comune

ha diritto di riscuotere intieramente la somma assegnata dalla legge. „

Il ministro di grazia e giustizia, riconoscendo giuste queste osservazioni, e considerando altresì come non fosse conveniente per il Governo che più a lungo si fosse protratta la sospensione del pagamento, iscrisse di nuovo la somma di 15,000 lire nel bilancio che stiamo discutendo.

E la Commissione del bilancio ritenendo che i detti progetti sieno parte integrale dell'esecuzione delle opere di cui sopra, cancellò nuovamente la somma richiesta, insistendo perchè sia pagata sui 30 milioni assegnati per l'esecuzione dell'opere edilizie di Roma. Essendo così i fatti io mi permetto di far osservare alla Camera ed alla Commissione se si trovi conveniente che per una somma tanto meschina abbiano gli autori dei progetti ad aspettare tanto tempo, e si debba rimandarla da un esercizio all'altro, da un'amministrazione all'altra, senza mai prendere una deliberazione.

Oltre a queste considerazioni generali io vengo pienamente col criterio del Ministero, imperocchè non possono considerarsi questi progetti di massima come parte integrale o necessaria della esecuzione delle opere definitive.

A mio avviso la Commissione non ha presa in seria considerazione la differenza che passa fra un progetto architettonico di massima ed un progetto di esecuzione.

Il primo rientra fra quelle date spese, che sono una preparazione dell'opera, ma non fra quelle dell'esecuzione dell'opera stessa. Approvato il progetto di massima, si dà opera allo studio del progetto di esecuzione, il quale appunto fa parte delle spese di esecuzione dell'opera e può considerarsi come parte integrale dell'opera stessa. Si deve anche considerare che il Ministero di grazia e giustizia fu quello che bandì il programma di concorso, e per tal fatto prese un impegno diretto verso i concorrenti e pel pagamento dei premi che nel programma stesso erano stabiliti. Ritenendo quindi, com'è fuori dubbio che un concorso non può dare che un progetto di massima, e che il Ministero per aver bandito il concorso si trova in questo modo vincolato, possiamo noi asserire che il progetto di massima faccia parte integrale delle spese di esecuzione ed esonerare questo bilancio della somma in questione?

A me pare che sia evidente che i progetti di massima debbano rientrare nelle spese inerenti al concorso stesso; come vennero assegnate a questo le spese di adattamento dei progetti, le diarie dei professori, ecc.